



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2022

Oggi **14 luglio 2022** alle ore 12,08 innanzi alla dott.ssa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per xxxxxxxx xxxxxxxx l'avv. Simona ROTUNDO

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il funzionario delegato dott.ssa xxxxx xxxxx

E' anche presente nella stanza fisica del giudice in Tribunale il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UPP

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

I difensori discutono riportandosi ai rispettivi atti.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15,39 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. xxxxxxx xxxxxxxx



## REPUBBLICA ITALIANA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa xxxxxx xxxxx ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2021 promossa da:

xxxxxxx xxxxxx (C.F.: xxxxxxxxx), con il patrocinio degli avv.ti Walter Micheli, Fabio Ganci Giovanni Rinaldi e Simona Rotundo ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo difensore, come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

**Ministero dell'Istruzione** (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con il patrocinio del funzionario delegato ex art. 417-bis cpc dott.ssa xxxxxx xxxxx come da documentazione allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliato presso il difensore in xxxxxxxxx

resistente

Oggetto: riconoscimento della retribuzione professionale docenti – supplenze brevi

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1)-Il ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione in forza della tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro Direttiva 1999/70 CEE, con condanna del Ministero al pagamento di detta retribuzione in relazione ai giorni effettivamente lavorati.

Chiede al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale*

*- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione,*

- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.402,62 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

2)-Nella memoria difensiva il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di accogliere le eccezioni avanzate, respingendo in toto il ricorso in quanto infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere spese di lite e compensi difensivi del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. o in subordine, ove fosse accolto il ricorso *ex adverso* proposto, l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.

3)-La causa è stata istruita documentalmente

\*\*\*

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Xxxxxxx xxxxxxx ha stipulato con il Ministero dell'Istruzione contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze brevi e temporanee nell'anno scolastico 2020/2021.

Il ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d. "retribuzione professionale docenti" di cui all'art. 7 del CCNL del Comparto Scolastico del 31/8/1999 per le giornate di lavoro prestate e dettagliatamente indicate nel ricorso in n. 241 giornate nell'anno scolastico 2020/2021.

Il ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso la memoria difensiva, ha contestato la pretesa della ricorrente osservando che il comma 3 dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 stabilisce che la retribuzione professionale docenti debba essere corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/08/1999.

Il Ministero, quindi, ha individuato la *ratio* della disposizione nell'apporto professionale dei docenti in vista della valorizzazione della funzione e del servizio svolto in maniera continuativa e costante, non potendo pertanto riconoscersi l'emolumento in favore di Xxxxxxx Xxxxxxx che, invece, aveva prestato attività di docenza breve e saltuaria.

La parte convenuta ha impugnato, altresì, i conteggi di controparte in quanto generici e non esaustivi e chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, che il calcolo venga effettuato dall'Amministrazione scolastica sulla base di parametri predefiniti.

- A )-Riconoscimento Retribuzione professionale docenti

Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che *“con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”* ed aggiungendo, al comma 3, che *“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”*. La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l’emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.

Da ultimo gli Ermellini nell’ordinanza n. 6293/2020, hanno confermato l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra illustrato ribadendo che *“ secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”*.

Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell’art. 7 dell’apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”. La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell’emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.

Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.

- B) Conteggi

Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il "Compenso individuale accessorio". Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).

Come efficacemente esposto dal ricorrente, in forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018 e, ai sensi del nuovo CCNL Scuola 2016/2018, è pari ad euro 5,82 (quindi, euro 174,50 mensili) con decorrenza dal 1° marzo 2018. La difesa del ricorrente, viste le giornate effettivamente lavorate dalla stessa, ha quantificato la somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti in complessivi euro 1.402,62 (euro 5,82 x 241 = 1.402,62).

Ebbene, stante la generica contestazione in merito ai conteggi allegati al ricorso, da parte del Ministero, è per la somma sopra indicata che deve disporsi la condanna del predetto in favore del ricorrente.

Il sopra richiamato principio è stato più volte riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione da ultimo nella sentenza n. 21302/2019, la quale ha avuto modo di affermare quanto segue : *“Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018).”*

Le spese di lite

Seguono la soccombenza e sono liquidate in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2014, vista l'attività svolta, il valore della causa e la semplicità dell'unica questione trattata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro-tempore al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in euro 1.402,62 al momento del deposito del ricorso, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

- Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in € 1000 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex artt.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 14 luglio 2022

Il Giudice

dott. xxxxxx xxxxx